



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 1284 / 2025

Responsabile del procedimento: RANIERI MARIA

Oggetto: CERTIFICAZIONE STRALCIO DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITÀ AL "PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DEI TERRENI DEL NUOVO PETROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA (VE)" APPROVATO CON DECRETO DEL MATTM N. 4755/QDV/DI/B DEL 02/07/2008 PER I POLIGONI: AI01 - AI02 - AI03 - AI04, AS01 - AS02, MT01 - MT02 - MT03 - MT05 - MT06, CPL06, IMP01 - IMP02 - IMP03 - IMP04 - IMP05 - IMP06. DINIEGO PARZIALE DELL'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITÀ AL PROGETTO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA ESEGUITO NEI POLIGONI: AI05, AI06, MT04, CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL05, CPL07, CPL08

Il dirigente

Richiamati:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 178 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario ;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati altresì:

- i. il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 che al titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e all'art. 248 dispone: *"il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente, e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente"*;
- ii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 con la quale sono state dettate "disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iii. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e definisce le competenze delle province in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati;
- iv. la L.R. n. 20 del 16.08.2007, che ribadisce all'art. 18 che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 4 – 6 – 7 stabilite con la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

Premesso che:

Con prot. n. 22 del 02.01.2006 è stato acquisito agli atti il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico" discusso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 31.01.2006 e approvato con decreto provvisorio del MATTM prot. n. 3325/QdV/M/DI/B, il quale autorizzava, in via provvisoria e con prescrizioni, l'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel progetto.

Nel 2007 la ditta Syndial Spa (ora Eni Rewind Spa) ha trasmesso la fideiussione bancaria n. 4275/1420059/2/2973/2007 emessa il 24/07/2007 dalla Banca Intesa San Paolo ed acquisita con prot. n. 60407 del 01.08.2007, a favore della Città metropolitana di Venezia, a garanzia dell'intervento di bonifica approvato con il decreto con decreto provvisorio del MATTM prot. n. 3325/QdV/M/DI/B.

Nel 2008 con decreto definitivo del MATTM prot. n. 4755/QdV/DI/B sono stati autorizzati i lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico".

Nel 2015 ARPAV e Città metropolitana di Venezia hanno inviato, con prot. n. 85631 del 19.10.2015, un parere congiunto in merito all'elaborato trasmesso da Syndial; in tale parere si definiscono i poligoni con intervento concluso nel suolo superficiale nei quali sono applicabili i criteri definiti nella riunione del 03.06.2015.

La successiva Conferenza dei Servizi decisoria indetta dal MATTM ha stabilito che quanto riportato nel parere del 19.10.2015 fosse in accordo con quanto prescritto all'art. 1, comma 1, lettera a, primo punto del decreto n. 4755/QdV/DI/B di autorizzazione ai lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico".

La Conferenza dei servizi ha pertanto deliberato che *“si ritengono svincolabili e certificabili, ex art. 248 comma 2 del D.Lgs 152/06, unicamente le aree identificabili con i poligoni di Thiessen in cui sono conclusi gli interventi di bonifica messa in sicurezza e che confinano con i poligoni che non necessitano di interventi di bonifica”*.

Vista la richiesta della società Eni Rewind SpA di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica acquisita con prot. 55607 in data 06.09.2024 e considerato che la società Eni Rewind SpA ha precedentemente trasmesso alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV la documentazione completa di relazione di fine lavori, certificato di collaudo ed altra documentazione relativa all'intervento di bonifica (sia in formato cartaceo che in formato digitale), acquisita agli atti con prot. 49508 del 05.08.2024.

Dato atto che con numero di serie 01230419413170 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013. Si invita ad annullare la citata marca da bollo e conservarla unitamente al provvedimento;

Dato atto che la Città metropolitana di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. n. 59438 del 20.09.2024 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006.

Acquisiti:

- i. la Relazione di Fine Lavori con prot. 49508 del 05.08.2024;
- ii. il Collaudo tecnico con prot. 49508 del 05.08.2024;
- iii. la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia con prot. 5111 del 27.01.2025;

Dato atto che:

la citata relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia, a fronte della documentazione acquisita agli atti, evidenzia osservazioni e conclusioni vincolanti di cui è stata sollevata l'importanza per le conseguenze che comportano sulla conclusione del procedimento di certificazione e di seguito riportate:

“si evidenzia che il Progetto di bonifica, approvato con decreto del MATTM prot. n. 4755/QDV/DI/B del 02/07/2008, “è stato impostato per lotti di bonifica sequenziali nel tempo e prevede un piano temporale di svincolo progressivo delle aree. Ciascuna area è composta da un gruppo di poligoni di Thiessen in cui sono previsti interventi di bonifica sul top soil, per i terreni della zona superficiale e, eventualmente, da aree di intervento in zona profonda. La conferenza dei servizi decisoria del 14/12/2015 ha stabilito che quanto riportato nel decreto di approvazione del progetto in esame va inteso come la possibilità di svincolo del singolo poligono di Thiessen, posto che esso rispetti il completamento di tutti gli interventi di bonifica in esso previsti e che non confini con altri poligoni su cui devono essere eseguiti lavori di bonifica.”

Nella medesima relazione, l'ARPAV di Venezia, sulla base del suddetto progetto di bonifica disponibile agli atti, delle determinazioni della Conferenza dei Servizi Decisoria del 14/12/2015, dei controlli eseguiti dalla stessa Agenzia, delle Relazioni di fine lavori e dei CRE dei lavori di bonifica dei topsoil e delle relazioni di collaudo allegati all'istanza, ha espresso pertanto le seguenti considerazioni conclusive:

- 1) per le aree: Macro Aree AI (Aree AI01 – AI02 – AI03 – AI04), AS (Aree AS01-AS02), MT (Aree MT01 – MT02 – MT03 – MT05 – MT06), CPL (area CPL06) e IMP (IMP01 – IMP02 - IMP03 – IMP04 – IMP05 - IMP06) è possibile affermare che:
 - gli obiettivi di bonifica proposti per il suolo superficiale (top soil) siano stati raggiunti, così come fissati dai provvedimenti di approvazione del progetto;
 - i lavori di bonifica (scotici) siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Per le suddette aree la Relazione Tecnica dell'Agenzia riporta le seguenti indicazioni conclusive:

“con riferimento soprattutto ai poligoni di intervento sul top soil in cui è stato attuato un intervento di messa in sicurezza, di valutare eventuali richieste di monitoraggio sullo stato di integrità delle coperture e delle pavimentazioni, possibilmente con produzione di un report annuale sulle attività di verifica svolte e sulle azioni correttive messe in atto, da trasmettere ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia”;

“valutare l'inserimento delle aree di “messa in sicurezza esistente” nei poligoni di intervento sul top soil, come definite nel progetto approvato, nel piano di monitoraggio di cui al punto precedente”;

- 2) per le aree: Macro Area AI (aree AI05 – AI06), Macro Area MT (area MT04), Macro Area CPL (area CPL01 - CPL02 - CPL03 - CPL04 - CPL05 - CPL07 – CPL08) è possibile affermare che:

- gli obiettivi di bonifica proposti per il suolo superficiale (top soil) siano stati raggiunti, così come fissati dai provvedimenti di approvazione del progetto;
- i lavori di bonifica (scotici) siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Per le suddette aree la Relazione Tecnica dell'Agenzia evidenzia tuttavia che nelle more di una variante progettuale, coerentemente con quanto riportato nella nota prot. 85631 del 19.10.2015 elaborata da ARPAV e Città metropolitana di Venezia e delle determinazioni della Conferenza di Servizi Decisoria del 14.12.2015, le aree Macro Area AI (aree AI05 – AI06), Macro Area MT (area MT04), Macro Area CPL (area CPL01 - CPL02 - CPL03 - CPL04 - CPL05 - CPL07 – CPL08) risultano non certificabili poiché insistono su zone in cui sono previsti ulteriori interventi in situ nonostante per i suddetti poligoni (AI05, AI06, MT04, CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL05, CPL07, CPL08) gli obiettivi di bonifica con misure di sicurezza proposti per il suolo superficiale (top soil) siano stati raggiunti, così come fissati nei provvedimenti di approvazione del progetto e che i lavori di bonifica siano stati eseguiti conformemente a quanto indicato nel progetto approvato, non sussistano le condizioni per concludere il procedimento nelle suddette aree;

Premesse pertanto le suddette condizioni di non certificabilità per le aree indicate, e ritenuto di dover acquisire ulteriori documentazione ed informazioni in merito, con prot. 12973 del 25.02.2025, è stato richiesto alla ditta di fornire nuovi elaborati grafici delle aree di intervento, è stata richiesta la disponibilità di un incontro tecnico alla società Eni Rewind Spa e ad ARPAV al fine di acquisire ulteriori informazioni necessarie per la corretta conclusione della certificazione in oggetto, ed è stata comunicata la sospensione dei tempi procedurali ai sensi dell'Art. 2 comma 7 L.241/1990.

Considerato che nel corso dell'incontro tecnico tenutosi in data 10.03.2025, i cui contenuti verbalizzati sono stati trasmessi ai soggetti interessati con prot. 16975 del 13.03.2025, è stata valutata la necessità di acquisire nuovi elaborati grafici delle aree di intervento al fine di effettuare una corretta correlazione tra gli interventi che erano previsti dal "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dei terreni del Nuovo Petrolchimico" (2006) approvato con decreto del MATTM n. 4755/QDV/DI/B del 02/07/2008 e le planimetrie allegate all'istanza di certificazione acquisite con prot. n. 55607 del 06.09.2024.

Visto che a seguito di tale confronto si è convenuto che la società Eni Rewind Spa presentasse, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'incontro, la seguente documentazione elencata:

- una tabella che riporti la corrispondenza tra le sigle identificative delle aree attualmente indicate nelle planimetrie allegate all'istanza di certificazione e le sigle dei sondaggi con le quali le medesime aree venivano denominate nella planimetria del progetto approvato "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dei terreni del Nuovo Petrolchimico" Tavola 01 – Planimetria delle Aree di Intervento del 2006";
- un'elaborazione grafica che rappresenti la sovrapposizione tra le aree dei poligoni in cui sono stati eseguiti gli interventi di scotico superficiale, oggetto di istanza, e gli areali per cui sono previsti ulteriori interventi di bonifica in situ così come individuati dalla planimetria del "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dei terreni del Nuovo Petrolchimico" Tavola 01 – Planimetria delle Aree di Intervento del 2006.

Dato atto che con nota prot. n. 28546 del 02.05.2025, Eni Rewind Spa ha inviato ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia la seguente documentazione richiesta:

- elaborato grafico (Tav. 01 – Planimetria delle Aree di Intervento Rev.02 (agg. Aprile 2025) riportante la sovrapposizione (aggiornata secondo as-built) dei poligoni in cui sono stati eseguiti gli interventi di scotico superficiale e gli areali in cui sono previsti ulteriori interventi di bonifica in situ secondo progetto approvato;
- tabella riportante la corrispondenza tra le sigle identificative delle aree oggetto di scotico indicate nelle planimetrie allegate all'istanza di certificazione e le sigle dei sondaggi con le quali le medesime venivano denominate nella planimetria "Tavola 01 – Planimetria delle Aree di Intervento Rev.01 (Dicembre 2006)" allegata al progetto approvato.

Con la medesima nota Eni Rewind Spa ha inviato altresì i seguenti documenti: IMP-05_Geo su catastale A0; IMP.05_Geo su catastale A3; IMP-05_Intervento Bonifica; IMP-05_As-built; 060002-ENG-D-DG-6192 Macro area CPL - Tavola 1 - Planimetria insieme_Rev01; 060002-ENG-D-DG-6185 Macro area AI - Tavola 1 Planimetria insieme_Rev01; i quali annullano e sostituiscono i corrispondenti già trasmessi a corredo dell'istanza e già presente agli atti e che sono stati aggiornati esclusivamente per alcuni riscontrati refusi e una migliore rappresentazione grafica, in coerenza con quanto richiesto dagli Enti certificatori.

Dato atto che, alla luce delle sopra citate motivazioni, la Scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 29149 del 05.05.2025, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/199, ha evidenziato i motivi ostativi all'accoglimento complessivo all'istanza di certificazione ricordando che entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione,

l'interessato aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dopo la cui valutazione si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento finale a chiusura del procedimento;

preso atto che trascorsi i suddetti termini la società Eni Rewind Spa non ha presentato le proprie osservazioni;

ribadito che allo stato attuale, nonostante per i poligoni AI05, AI06 , MT04, CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL05, CPL07, CPL08 gli obiettivi di bonifica con misure di sicurezza per il suolo superficiale (top soil) siano stati raggiunti e che i lavori di bonifica siano stati eseguiti conformemente a quanto indicato nella comunicazione di inizio lavori, con modalità conformi a quelle riportate nel progetto approvato, non sussistano le condizioni per concludere per le suddette aree il procedimento di certificazione poiché insistono su zone in cui sono previsti ulteriori interventi in situ;

considerato pertanto che tali condizioni portano conseguentemente la Scrivente Amministrazione a rigettare parzialmente l'istanza complessiva di certificazione di avvenuta bonifica presentata dalla società Eni Rewind Spa per i poligoni delle Macro Aree AI (Aree AI01 – AI02 – AI03 – AI04 – AI05 – AI06), AS (Aree AS01-AS02), MT (Aree MT01 – MT02 – MT03 – MT04 – MT05 – MT06), CPL (aree CPL01 - CPL02 - CPL03 - CPL04 - CPL05 - CPL06 - CPL07 – CPL08) e IMP (IMP01 – IMP02 - IMP03 – IMP04 – IMP05 - IMP06) dichiarando non accoglibile l'istanza di certificazione di avvenuta bonifica per i soli poligoni AI05, AI06 , MT04, CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL05, CPL07, CPL08 a causa delle suddette condizioni di non certificabilità;

dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Comune di Venezia, che provvederà a recepire le relative prescrizioni negli opportuni strumenti urbanistici del Comune.

dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 30 giorni dalla data di ricezione della Relazione tecnica di ARPAV (27.01.2025) ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 13.05.2025. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento, pubblicato sul sito dell'amministrazione alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit%C3%A0.html>

DETERMINA

- 1) di **certificare** (art. 248 comma 2 d.lgs. 152/2006) il completamento e la conformità al “Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della macroisola Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera” approvato con decreto del MATTM prot. n. 4755/QDV/DI/B del 02/07/2008 relativo i poligoni delle **Macro Aree AI (Aree AI01 – AI02 – AI03 – AI04), AS (Aree AS01-AS02), MT (Aree MT01 – MT02 – MT03 – MT05 – MT06), CPL (area CPL06) e IMP (IMP01 – IMP02 - IMP03 – IMP04 – IMP05 - IMP06)** individuati nelle planimetrie georeferenziate allegate all'istanza con successive integrazioni e sovrapposte ai mappali catastali del Comune di Venezia.
- 2) di **diniegare parzialmente** l'istanza di rilascio della certificazione di bonifica (art. 248 comma 2 d.lgs. 152/2006) della Società ENI REWIND S.P.A, acquisita dalla Città metropolitana di Venezia n. 55607 del 06.09.2024, in relazione ai soli interventi di bonifica con misure di sicurezza del top-soil (scotici) eseguiti nelle Macro Aree del Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera (VE) identificate nei poligoni **AI05, AI06 , MT04, CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL05, CPL07, CPL08** ubicati in Via della Chimica n. 5 in Comune di Venezia, sulla base del progetto di bonifica approvato con decreto del MATTM prot. n. 4755/QDV/DI/B del 02/07/2008 “Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della macroisola Vecchio Petrolchimico di Porto Marghera”;
- 3) di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - a) qualsiasi attività avviata nel sito successivamente alla dichiarazione di fine lavori, tenuto conto anche dell'effetto delle conseguenti condizioni di utilizzo delle medesime, dovrà garantire il mantenimento dell'integrità degli interventi di messa in sicurezza attuati. In particolare si dovrà operare secondo la normativa sui siti contaminati vigente all'epoca dell'intervento ed in caso di manomissioni, anche di carattere accidentale, prevedere il completo ripristino dei presidi attuati.
 - b) qualsiasi modifica delle opere di messa in sicurezza approvate con decreto del MATTM prot. n. 4755/QDV/DI/B devono essere oggetto di variante progettuale sottoposte alla procedura di approvazione della vigente normativa sui siti contaminati.
 - c) eseguire per 5 anni un monitoraggio di controllo semestrale degli interventi realizzati sui poligoni oggetto della presente certificazione atta a verificare lo stato di mantenimento ed integrità dei presidi realizzati. I risultati dovranno essere trasmessi con report annuale, corredato di documentazione fotografica, alla Città metropolitana di Venezia ed all'Arpav di Venezia relazionando le attività di verifica svolte e le eventuali azioni correttive messe in atto. Il suddetto monitoraggio dovrà essere applicato, nelle medesime modalità, alle aree di “messa in sicurezza esistente” nei poligoni di intervento sui top soil così come definite nel progetto approvato.

A conclusione del periodo, a fronte dei risultati ottenuti, gli Enti competenti valuteranno se disporre la prosecuzione di tale monitoraggio;

- d) presentare una nuova istanza di certificazione del completamento della conformità al progetto approvato di bonifica a seguito dell'esecuzione e completamento degli ulteriori interventi di bonifica previsti per i poligoni **AI05, AI06 , MT04, CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL05, CPL07, CPL08** sulla base del progetto approvato con decreto del MATTM prot. n. 4755/QDV/DI/B del 02/07/2008;
 - e) eseguire, a partire dall'anno in corso e fino al termine degli ulteriori interventi di bonifica previsti per i poligoni **AI05, AI06 , MT04, CPL01, CPL02, CPL03, CPL04, CPL05, CPL07, CPL08**, un monitoraggio periodico degli interventi realizzati e di trasmettere annualmente alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV un report dello stato delle coperture corredato di documentazione fotografica al fine di garantire nel tempo l'integrità delle coperture e delle pavimentazioni eseguite in corrispondenza dei succitati poligoni;
 - f) qualsiasi modifica dello stato attuale ed delle attuali condizioni di utilizzo del sito rispetto a quanto ipotizzato dagli attuali scenari, dovrà comportare la realizzazione di un'analisi di rischio volta a verificare l'assenza per le concentrazioni residuali presenti in sito nella nuova configurazione d'uso ovvero la presentazione di una variante al Progetto di bonifica.
- 4) di trasmettere il presente atto alla ditta ENI REWIND S.P.A, in qualità di proprietario ed esecutore degli interventi di bonifica ed ai fini dell'acquisizione d'ufficio, di inviarlo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia.

Avverso la presente determina è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente da parte della Ditta interessata.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente